



N. **301** del Registro delibere

CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A USO TURISTICO-RICREATIVO - ATTO DI INDIRIZZO

L'anno **duemilaventitré** il giorno **venti** del mese di **ottobre**, alle ore 12:00 nella sede comunale, in seguito a convocazione, si riunisce la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

				presente	assente
1)	GIORGI	Laura	- Sindaco	X	
2)	LA PLACA	Manuel Massimiliano	- Vice Sindaco	X	
3)	BIDIN	Marina	- Assessore	X	
4)	CODROMAZ	Alessio	- Assessore	X	
5)	DONÀ	Marco	- Assessore	X	
6)	IERMANO	Giovanni	- Assessore	X	
7)	PORTELLO	Liliana	- Assessore		X

Presiede Laura GIORGI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Nicola GAMBINO nella sua qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti il Presidente espone l'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione agli atti, sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Lignano Sabbiadoro, 20/10/2023

La responsabile U. O. Urbanistica - edilizia
privata e demanio
Arch. Cristina DRIUSSO
(atto originale firmato digitalmente)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto di data 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii, in particolare l'art. 36 che regola la concessione per l'occupazione e l'uso di beni demaniali;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, recante il Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, in particolare gli artt. 8 e 24;

VISTO il Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494 (in G.U. 04/12/1993, n.285) e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22 Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreative e modifica alla L.R. 16/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 10 Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006, per la parte non soggetta a sospensione dell'efficacia di cui alla Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31;

VISTO il P.U.D., Piano di Utilizzazione del Demanio, adottato con delibera della Giunta Regionale nr.2254 dd. 21.09.2007 e successiva Variante n.1, approvata in via definitiva con Decreto del Presidente della Regione n. 159 dd. 19.06.2009 pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 11 dd. 01.07.2009 del Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 26 dd. 01.07.2009, in particolare l'art. 6 Competenze dei Comuni lettera d) della Parte I Disposizioni Generali;

VISTO il vigente Regolamento di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 di data 21.05.2014, come modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52 di data 09.06.2016, n. 65 dd. 29.07.2016 e n. 66 dd. 29.07.2016 e n. 129 dd. 15.12.2017;

DATO ATTO CHE il legislatore nazionale, nelle more dell'attuazione di una riforma organica del settore delle concessioni demaniali marittime, e al fine di salvaguardare i piani di investimento adottati dai concessionari in essere facendo affidamento sul termine di scadenza delle concessione, ha previsto con vari interventi legislativi la proroga automatica delle concessioni in essere, e da ultimo con l'art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145 del 2018 (confermata dall'art. 182, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, in termini di sospensione ex lege dei procedimenti di nuova assegnazione o di riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree demaniali concesse, e dal decreto-legge n. 104/2020, convertito dalla l. n. 126/2020, in termini di estensione della misura alle concessioni lacuali e fluviali), ha stabilito la proroga fino al 31 dicembre 2033;

DATO ATTO che tali interventi legislativi sono stati ritenuti dalla giurisprudenza nazionale nettamente prevalente e dalla Corte di giustizia in contrasto col Diritto dell'unione europea e in particolare col principio secondo cui un'autorizzazione, quale una concessione di occupazione del demanio marittimo, deve essere rilasciata per una durata limitata adeguata senza prevedere la procedura di rinnovo automatico, e che perciò non solo i giudici nazionali

ma anche le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenuti a disapplicarle a favore della normativa sovranazionale; in particolare:

- l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e 18 depositate il 9 novembre 2021:
 - 1 ha statuito che le norme legislative nazionali che dispongono o (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, compresa la succitata moratoria legata all'emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 182, comma 2, D.L. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE, e vanno perciò disapplicate da ogni apparato dello Stato, ivi compresa la Pubblica Amministrazione;
 - 2 ha precisato che “nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione”;
 - 3 ha deciso tuttavia di modulare gli effetti temporali delle proprie sentenze per consentire a Governo e Parlamento di approvare nel frattempo una normativa di riordino della materia in conformità col diritto comunitario, e di fissare l'inizio dell'operatività degli effetti delle proprie decisioni al 31.12.2023;
- la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia afferma che l'amministrazione, anche comunale, è tenuta, al pari del giudice nazionale, ad applicare le disposizioni incondizionate e sufficientemente precise di una direttiva e a disapplicare le norme del diritto nazionale non conformi a tali disposizioni (v., in tal senso, sentenze del 22 giugno 1989, Costanzo, 103/88, EU:C:1989:256, punti da 29 a 33, nonché del 10 ottobre 2017, Farrell, C-413/15, EU:C:2017:745, punto 33; da ultimo, sentenza 20 aprile 2023, rinvio pregiudiziale in C-348/22), fra le quali rientra l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, applicabile alle concessioni di occupazione del demanio marittimo comprese quelle che non presentano un interesse transfrontaliero certo ex art. 49 TFUE (punto 1 del dispositivo della sentenza 23 aprile 2023 cit.);

VISTA la legge n. 118 del 5.8.2022 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, la quale ha ribadito che:

- le concessioni continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023, e successivamente devono essere affidate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;
- solo in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024;

PRESO ATTO che non sono stati a oggi emanati i decreti legislativi di riordino e semplificazione della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime di cui alla delega legislativa contenuta nell'art. 4, comma 1, della legge 118 del 2022 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza”);

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, che ha prorogato i termini disposti ai sensi della l. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020 fino al 31.12.2024 e quelli in caso di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, sino al 31.12.2025;

VISTA la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”, la quale fino all'adozione dei decreti legislativi ha vietato agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2192 del 01.03.2023, nella cui motivazione si legge che “Sulla base di quanto affermato dall'adunanza plenaria, con le ricordate sentenze n. 17 e 18 del 2021, non solo i commi 682 e 683 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, ma anche la nuova norma contenuta nell'art. 10-quater, comma 3, del D.L. 29/12/2022, n. 198, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e **va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato**”;

CONSIDERATO che con la medesima sentenza n. 2192 cit. il Consiglio di Stato, rifacendosi a Corte Giust. UE, 14/7/2016, in cause riunite C-458/14 e 67/15 ha precisato che la scarsità della risorsa naturale (che ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE cit. determina limitazione al numero di autorizzazioni concedibili e che nella specie è costituita dalla spiaggia) deve essere valutata “**riguardo alla situazione del territorio comunale**”;

PRESO ATTO che, allo stato, tale valutazione basata sul territorio comunale costiero è l'unica praticabile dal Comune di Lignano Sabbiadoro, in attesa che il legislatore nazionale stabilisca se e con quali modalità, termini ed effetti la scarsità delle risorse naturali e delle concessioni disponibili sia valutata secondo un approccio generale e astratto, a livello nazionale, da solo o combinato con un approccio caso per caso, basato su un'analisi del territorio costiero del comune in questione, come gli è consentito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza Corte di giustizia 20 aprile 2023 cit.);

CONSTATATO che alla data del 31.12.2023 risultano in scadenza, come indicato nel documento allegato:

- 9 concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, con stabilimento balneare e attività di pubblico esercizio;

N.	PUD.	Titolare Denominazione	Denominazione
1.	189	Stabilimento balneare “Lido del Sole”	Stabilimento balneare “Lido del Sole”
2.	134	Società Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato Rosita & C. s.a.s.	Stabilimento balneare “Bagno Italia
3.	219	Gigante Giancarlo	Stabilimento balneare “Il Gabbiano”
4.	210	Bagni di Lignano di Marin Augusto Angelo & C. s.a.s.	Stabilimento balneare “Bagno Lignano”
5.	188	Società Meotto Giuseppe s.r.l.	Stabilimento balneare “Portofino”
6.	206	Società Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C.	Stabilimento balneare “Ausonia”
7.	190	Società SAST degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s	Stabilimento balneare “Lido City”
8.	180	Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A	Mantenere l'impianto balneare aperto ad uso pubblico-S-5b- Arenile
9.	-	Società Doggy Beach di Bortolusso Luciana, Del Zotto Alessandro & C	Stabilimento “Doggy Beach”

- 2 concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, con stabilimento balneare;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	186	Società Giardino s.r.l.	Stabilimento balneare “La Sacca”
2.	207	Società di Paschetto Guerrino e Neri Roberto& C.s.a.s.	Stabilimento balneare “Il Giardino”

- 3 concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, con attività di pubblico esercizio;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	197	Società Bar Punta Faro s.r.l.	Bar “Punta Faro”
2.	184	Società Le Dune S.r.l.	Ristorante “La Sacca”
3.	196	Società Beach Bar F.t. s.a.s di Spartà g. e Figli	Bar “Frecce Tricolori”

- 2 concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, attività ludico diportistiche/ludiche/sportive;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	211	Società Mela Gaya di Maffei Enrico e Luca s.a.s.	Struttura Ludica Mela Gaya
2.	201	Somewhere Tours di Baldo Stefano	Noleggio Natanti

- 1 concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, a scopo socio-assistenziale e turistico ricreativo;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	212	Società Gestione Turistiche assistenziali	Finalità ricreativa - utilizzo a scopo socio

		s.c.ar.l	assistenziale e turistico ricreativo
--	--	----------	--------------------------------------

- 3 concessioni demaniali di aree verdi;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	183	Società Colorado s.r.l.	Adibirla a giardino la zona retrostante all'Hotel - S-S5c - Bosco
2.	156	Società Colorado s.r.l.	Mantenere un plateatico perimetrale della piscina, un'area gioco bimbi ed un area verde ad uso pubblico - S-S5c - Bosco
3.	215	Dorigutto Loredana, Dorigutto Paola, Dorigutto Daniela	Mantenere l'area demaniale pulita per motivi igienici e di decoro - S -5I- verde elementare

- 1 concessioni demaniali con finalità turistico ricreativa, a scopo dell'erogazione a titolo libero e gratuito di servizi legati alla balneazione;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	195	Società Mario Andretta di Andretta Mario Enrico & C. S.n.c.	Stabilimento balneare dedicato ai cani e loro accompagnatori sita tra uff. 18 e 19 - spiaggia libera attrezzata

- 6 in concessione demaniali al Comune di Lignano;

N.	PUD	Titolare Concessione	Denominazione
1.	187	Settore LL.PP. e Patrimonio	mantenere un tratto asfaltato di suolo stradale per il pubblico transito veicolare e pedonale -Via Giardini
2.	176	Settore LL.PP. e Patrimonio	mantenere un tratto asfaltato di suolo stradale un parcheggio Via delle Dune
3.	248	Settore LL.PP. e Patrimonio	area riservata, in regime di uso pubblico, ai cani al seguito dei proprietari o accompagnatori - Località Punta Faro
4.	191	Settore LL.PP. e Patrimonio	mantenere un tratto asfaltato di suolo stradale di libero transito - Lungomare Marin
5.	181	Settore LL.PP. e Patrimonio	area da destinare a verde attrezzato - Tratto terminale di Via Carso
6.	-	Settore LL.PP. e Patrimonio	Ex Faro Rosso

PRESO ATTO che le concessioni sopra indicate interessano oltre il 97% del patrimonio demaniale marittimo censito nel territorio comunale e oltre il 95% delle spiagge rientranti nel demanio e costituenti risorsa naturale, da considerarsi quest'ultima perciò "scarsa" nel territorio comunale ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE come inteso dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria richiamata;

VERIFICATO per altro verso che la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE all'art. 2 esclude dal proprio campo di applicazione, tra gli altri, i servizi non economici d'interesse generale, e pertanto ne esclude le concessioni dalle quali, per il loro specifico oggetto e i vincoli di scopo, non si ritrae lucro, che non sono in grado di assicurare ai titolari vantaggi economicamente rilevanti né quindi in grado di incidere sull'assetto concorrenziale e sulla libera circolazione dei servizi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 37 del Regolamento esecutivo del codice della navigazione, sono concessioni per fini di pubblico interesse quelle nelle quali il concessionario non ritrae dai beni demaniali alcun lucro o provento in quanto non orientate allo sfruttamento puramente economico della risorsa naturale e perciò non in grado di generare un mercato contendibile ai fini della direttiva 2006/123/CE citata;

RITENUTO, previa specifica analisi del contenuto oggettivo dei relativi titoli nonché dell'attività e uso demaniale da essi abilitati, che siano concessioni rilasciate per finalità non lucrative di tipo sociale e/o di pubblico interesse, escluse dall'applicazione dei principi concorrenziali tutelati dall'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE:

- La concessione n. 212 PUD rilasciata con finalità turistico ricreativa, a scopo socio assistenziale e turistico ricreativo, in attuazione delle previsioni del vigente PUD, in cui la porzione di demanio concessa a finalità

ordinarie turistico-ricreative costituisce una percentuale del tutto trascurabile, accessoria e servente (anche ai fini della sostenibilità economica) rispetto al resto;

- Le tre concessioni demaniali di aree verdi n. 156, 183 e 215 PUD;
- La concessione demaniale n. 248 PUD rilasciata per l'erogazione a titolo libero e gratuito di servizi legati alla balneazione;
- Le 5 in concessione demaniali al Comune di Lignano, sia per la funzione servente i fini istituzionali dell'Ente, sia perché non facenti parte del demanio naturale;

RITENUTO pertanto che rientrino nel campo di applicazione della Direttiva cd. "Bolkestein" le altre e seguenti concessioni demaniali:

N.	PUD.	Titolare Denominazione	Denominazione
1.	189	Stabilimento balneare "Lido del Sole"	Stabilimento balneare "Lido del Sole"
2.	134	Società Gestione Spiaggia Italia s.n.c. di Reginato Rosita & C. s.a.s.	Stabilimento balneare "Bagno Italia"
3.	219	Gigante Giancarlo	Stabilimento balneare "Il Gabbiano"
4.	210	Bagni di Lignano di Marin Augusto Angelo & C. s.a.s.	Stabilimento balneare "Bagno Lignano"
5.	188	Società Meotto Giuseppe s.r.l.	Stabilimento balneare "Portofino"
6.	206	Società Pietro Ceiner s.n.c. di Pietro Ceiner & C.	Stabilimento balneare "Ausonia"
7.	190	Società SAST degli Eredi Sapienza e Pasquin Donatella s.a.s	Stabilimento balneare "Lido City"
8.	180	Società Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.A	Mantenere l'impianto balneare aperto ad uso pubblico-S-5b- Arenile
9.	186	Società Giardino s.r.l.	Stabilimento balneare "La Sacca"
10.	207	Società di Paschetto Guerrino e Neri Roberto& C.s.a.s.	Stabilimento balneare "Il Giardino"
11.	197	Società Bar Punta Faro s.r.l.	Bar "Punta Faro"
12.	184	Società Le Dune S.r.l.	Ristorante "La Sacca"
13.	196	Società Beach Bar F.t. s.a.s di Spartà g. e Figli	Bar "Frecce Tricolori"
14.	211	Società Mela Gaya di Maffei Enrico e Luca s.a.s.	Struttura Ludica Mela Gaya
15.	201	Somewhere Tours di Baldo Stefano	Noleggio Natanti

CONSIDERATO che, al di fuori delle aree classificare come "da infrastrutturare" per le quali gli interventi previsti devono garantire unitarietà della proposta progettuale, il PUD non contiene vincoli ai Comuni nella suddivisione delle unità di demanio da affidare in concessione, limitandosi a disporre che devono avere forma possibilmente rettangolare o comunque regolare, rientrare nei perimetri (massimi) delle aree attualmente in concessione adeguandosi all'andamento del terreno, estendersi dalla battigia al limite demaniale;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, di procedere all'affidamento in concessione di aree di demanio marittimo da individuarsi nel rispetto dei principi del PUD tenendo conto sia delle aree attualmente in concessione, sia dell'andamento del terreno, sia di eventuali esigenze di suddivisione e ripartizione discrezionalmente valutabili, e corrispondenti nella loro sommatoria alle superfici oggetto delle concessioni come sopra indicate, mediante procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 4 della 5 agosto 2022, n. 118, alle previsioni del Piano di Utilizzazione del Demanio (PUD) di cui sopra;

DATO ATTO che dalla disciplina per l'affidamento delle concessioni demaniali dettata dal complesso di norme applicabili (legislazione nazionale, regionale, regolamento locale e PUD) si traggono alcuni principi fra cui i seguenti:

- che l'autorità competente comunichi mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia, sull'Albo pretorio del Comune, nonché, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a trenta giorni la propria miglior offerta,

- che dovrà essere attivata una procedura per l'individuazione della offerta pervenuta più vantaggiosa;
- che il piano economico-finanziario sarà sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10
- che una volta individuato il concessionario, dovrà essere acquisito il parere delle autorità statali competenti;

CONSIDERATO che è necessario avviare i procedimenti per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime relative a porzioni demaniali individuate nel PUD come aree infrastrutturate e aree da concedere secondo l'elenco soprariportato, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 4 della l. n. 118/2022, del vigente PUD, della legge regionale n. 22/2006 e delle altre disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia, del regolamento comunale di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari (in particolare dell'art. 16), nonché delle indicazioni date dalla giurisprudenza eurounitaria e nazionale, al fine di dare un quadro di stabilità e certezza di rapporti giuridici agli operatori interessati nel quale questi possano programmare gli investimenti;

RITENUTO di dover esprimere i seguenti indirizzi per la valutazione delle offerte:

- 1 quanto alla estensione temporale di efficacia nell'ambito della durata massima di 15 anni stabilita per quelle di competenza comunale, la durata effettiva della concessione sarà stabilita in esito alla procedura di evidenza pubblica, in rapporto al progetto di utilizzo del demanio, in modo da rispondere alle esigenze di sostenibilità del programma di investimenti o di sviluppo dell'attività svolta sul bene demaniale;
- 2 quanto ai contenuti della domanda, fermo quanto previsto dal regolamento comunale e dalla legislazione vigente, ogni operatore dovrà esplicitare negli allegati alla domanda gli investimenti proposti e il relativo periodo di ammortamento sulla base di un piano economico-finanziario sostenibile asseverato;
- 3 quanto ai criteri di valutazione delle proposte, si indicano le seguenti macrocategorie in ordine di priorità:
 - a Programma di investimenti, che premi gli interventi di pregio estetico e l'attenzione ai materiali e alle soluzioni architettoniche, alla valorizzazione del patrimonio architettonico, all'inserimento paesaggistico e all'impatto ambientale, all'accessibilità e al risparmio energetico; da valutare sia in termini di quantità che di qualità degli interventi proposti e rispetto dei tempi di attuazione;
 - b Servizio offerto agli utenti e capacità di attrazione di diverse e nuove tipologie di utenza;
 - c Capacità di interazione con il sistema turistico-ricettivo da valutarsi sia in termini di quantità e qualità delle proposte;
 - d Migliore utilizzo della concessione, che punti a massimizzare lo sfruttamento durante l'anno per un allungamento della stagione turistica;
 - e Gestione delle attività e esperienza acquisita anche in rapporto all'utilizzo delle concessioni quale prevalente fonte di reddito;
 - f Disponibilità a contribuire economicamente ad effettuare interventi di difesa delle coste e per il miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere;
 - g Capacità di favorire lo sviluppo e la stabilità occupazionale;
 - h Ulteriori elementi di valutazione dell'offerta in ragione della specificità della tipologia di concessione;
- 4 quanto ai contenuti del bando e del relativo disciplinare che sia previsto un impegno da parte degli aspiranti concessionari a depositare con cadenza annuale una relazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante l'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal disciplinare di concessione, pena decadenza dalla concessione;

RITENUTO di demandare alla formulazione dei bandi la definizione dei sub-criteri e dei punteggi assegnati a ciascun criterio e sub-criterio, che saranno modulati in funzione delle diverse tipologie di concessione;

RITENUTO che, in caso di procedura avviata su autonoma istanza di parte, il Comune debba applicare i medesimi requisiti di partecipazione e, in caso di concorrenza, le medesime categorie di valutazione stabiliti come sopra per le procedure avviate d'ufficio con bando;

RITENUTO opportuno favorire la più ampia partecipazione degli operatori, nonché l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese, e disincentivare l'accaparramento di concessioni da parte operatori strutturati ed organizzati facenti capo ad unico centro decisionale, attraverso la previsione del limite di un lotto aggiudicabile per singolo operatore;

RITENUTO di dare perciò indirizzo affinché

- a nei bandi si dia evidenza di tale vincolo di aggiudicazione, specificando che si applica agli operatori economici riconducibili ad un unitario centro decisionale o ad una organizzazione economica operante in forma di

holding e comporta esclusione, salvo sua rinuncia, del concorrente che già si sia aggiudicato un'altra concessione;

- b nelle procedure avviate a istanza di parte, agli operatori economici - singoli o riconducibili ad un unitario centro decisionale o ad una organizzazione economica operante in forma di holding - i quali, avendo fatto domanda per più concessioni, risultino eventualmente affidatari provvisori plurimi, venga assegnato un congruo termine per esercitare l'opzione conseguente alla limitazione a una delle concessioni aggiudicabili;
- c nell'uno come nell'altro caso, pertanto, ogni concorrente resti libero di presentare offerta per più aree sapendo di potersene aggiudicare una sola;
- d sia fatta eccezione alla suddetta regola (singola aggiudicazione) nel solo caso in cui il concorrente aggiudicatario sia anche l'unico concorrente ammesso negli altri lotti, potendo in questo caso aggiudicarsi anche i restanti lotti per i quali ha presentato offerta.

RITENUTO inoltre necessario stabilire per le aree demaniali attualmente oggetto, rispettivamente, della concessione identificata col n. 180 e col n. 212 dal PUD, ulteriori, chiari e più specifici criteri di valutazione e confronto concorrenziale, tenuto conto del particolare interesse pubblico rivestito dalle due concessioni per dimensione, contenuti, ricadute occupazionali, promozione del territorio e connessione sociale ed economica col territorio;

RITENUTO in particolare, quanto all'area attualmente oggetto della concessione identificata con il n. 180 nel PUD, che il bando,

- 1 nell'ambito generale delle categorie di valutazione già specificate, stabilisca punteggi e criteri preferenziali che premino sensibilmente gli operatori e le offerte (a) capaci di sviluppare un'azione di promozione turistica che si rivolga estensivamente all'intera località balneare e (b) capaci di garantire l'uso di tecnologie innovative, e (c) di mantenere al contempo tariffe concorrenziali o meglio ancora un'azione di calmierazione dei prezzi;
- 2 preveda la definizione necessaria, nel progetto di utilizzo del bene demaniale, di un'area da destinare alle attività sportive, da localizzare in prosecuzione di parco San Giovanni Bosco;
- 3 stralci dall'area concessionabile uno spazio di circa 3000 mq da destinare alla fruizione da parte dei cani e dei loro accompagnatori e che sarà perciò oggetto di altra distinta concessione dedicata;
- 4 dia espressamente conto, ai fini della formulazione consapevole delle offerte, del fatto che sono in corso di affidamento i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Terrazza a mare, ad opera della Regione, che determineranno una parziale limitazione nello sfruttamento della concessione per un tempo non dipendente dalle scelte del Comune;

RITENUTO in particolare, quanto all'area attualmente oggetto della concessione identificata con il n. 212 nel PUD, rilasciata con finalità turistico ricreativa, a scopo socio assistenziale e turistico ricreativo, che la relativa nuova concessione da rilasciare per le medesime finalità, benché esclusa dall'applicazione dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, debba essere assegnata con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della Legge regionale 22/2006 e che il relativo bando:

- 1 stabilisca punteggi e criteri preferenziali che premino in particolare modo:
 - a un programma di interventi che preveda di proteggere, ristabilire, mantenere e favorire l'integrità ecologica del sistema dunale;
 - b la collaborazione con organizzazioni non-profit e associazioni locali per la gestione e lo sviluppo delle attività sociali, sportive e ambientali connesse alla concessione;
 - c proposte che promuovano l'integrazione sociale, l'occupazione locale e l'economia circolare;
 - d la presenza di servizi accessibili a persone con disabilità e mobilità ridotta;
 - e la promozione di azioni destinate a sviluppare un atteggiamento responsabile verso gli ecosistemi dunali e a garantirne la conservazione;
- 2 stralci dalla nuova concessione il sedime demaniale del tratto di pista ciclopedonale incluso nell'attuale concessione, che resterà pertanto nella disponibilità dell'Ente affinché questo provveda nell'interesse generale sia alla relativa manutenzione e gestione secondo gli standard in uso al Comune, sia a disciplinare di conseguenza, ai fini del medesimo uso pubblico, in apposita convenzione o in altra forma idonea, il tratto restante attraversante proprietà privata;
- 3 riservi a spiaggia libera, di gratuita fruizione, una fascia di arenile frontistante di 100 ml circa;
- 4 riservi al Comune la facoltà di utilizzare nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 giugno o nel periodo tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ogni anno, previa richiesta formulata entro il 31/01 di ogni anno per

l'anno in corso, un'area contigua alla spiaggia libera di cui al punto che precede, della larghezza di circa 200 ml e dei relativi accessi, per l'organizzazione di eventi e manifestazioni, per una durata massima di 20 giorni;

VISTA la direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE;

VISTO il Codice della Navigazione;

VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del C.d.N. marittima;

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTA la L.R. 22/2006;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento comunale di gestione del demanio marittimo e disciplina delle attività balneari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.05.2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 52/2016, n. 65 e 66/2016 e n. 129/2017;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 135 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2022/2024 e Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati";
- della Giunta Comunale n.6 del 13/01/2022 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024";

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 22/02/2008 con il quale la gestione delle concessioni demaniali marittime ex L.R. 22/2006 è stata assegnata al Settore Edilizia Privata Urbanistica;

VISTA la disposizione del Sindaco, di nomina della Responsabile U.O. Urbanistica, Edilizia Privata, SUE (Sportello Unico Edilizia) e Demanio dell'Ente, prot. n. 15699 dd. 17.04.2023;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di dare indirizzo, per le motivazioni in premessa esposte, al U.O. Urbanistica, Edilizia Privata, SUE (Sportello Unico Edilizia) e Demanio di attivare, con la massima sollecitudine, le procedure per l'affidamento in concessione delle aree di demanio marittimo mediante selezione, secondo gli indirizzi su esposti e nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 4 della 5 agosto 2022, n. 118 e di cui all'art.9 della legge 22 del 13/11/2006, conformemente alle previsioni del Piano di Utilizzazione, le aree di demanio marittimo sopra definite;
- di autorizzare la Responsabile del al U.O. Urbanistica, Edilizia Privata, SUE (Sportello Unico Edilizia) e Demanio ad assumere gli atti conseguenziali;

Con separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

1 - comma 19 - della L.R. 21/2003, come sostituito dell'art. 17 – comma 12 - della L.R. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Laura GIORGI

Atto originale firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Nicola GAMBINO

Atto originale firmato digitalmente